



**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI DI MONITORAGGIO, VERIFICA E SUPPORTO  
TECNICO AI PROGETTI REALIZZATI DALLE SCUOLE  
AMMESSE AL FINANZIAMENTO NELL’AMBITO  
DELL’INIZIATIVA E-INCLUSION.**

**ALLEGATO 3**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO,  
VERIFICA E SUPPORTO TECNICO AI PROGETTI REALIZZATI DALLE  
SCUOLE AMMESSE AL FINANZIAMENTO NELL'AMBITO  
DELL'INIZIATIVA E-INCLUSION**

**TRA**

***Innovazione Italia S.p.A.***, con sede legale in Roma, Via Calabria, 46-00187 Roma, e domiciliata ai fini del presente atto in Via Palestro 64 – 00185 Roma, Capitale Sociale Euro 1.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 07672501009, P. IVA 07672501009, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Roberto Falavolti, nel seguito per brevità anche solo "***Innovazione Italia***",

**E**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "***Prestatore***"),

**PREMESSO CHE**

- Innovazione Italia è una società di scopo interamente controllata da Sviluppo Italia S.p.A., nell'ambito delle attività alla stessa affidate dal Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie (di seguito, per brevità, anche solo "DIT"), in attuazione della Convenzione Quadro stipulata tra lo stesso DIT e Sviluppo Italia S.p.A. in data 30 settembre 2003 e del

- relativo Accordo di servizio stipulato tra il DIT ed Innovazione Italia in data 21 luglio 2005, ha il compito di supportare il menzionato DIT nella realizzazione dell'iniziativa E-Inclusion;
- per l'attuazione del predetto compito, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, Innovazione Italia ha indetto una procedura di gara aperta al fine di individuare un contraente per l'affidamento di servizi di monitoraggio, verifica e supporto tecnico ai progetti realizzati dalle scuole ammesse al finanziamento nell'ambito dell'iniziativa E-Inclusion;
  - detta procedura è stata aggiudicata al Prestatore il quale ha presentato la documentazione di cui al Disciplinare di gara, ai fini della stipula del presente contratto;
  - il Prestatore ha prestato la cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti nel contratto, di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale offerto;
  - le parti dichiarano che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

***Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:***

## **Articolo 1**

### **Valore delle premesse e norme regolatrici**

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "1" (Capitolato Tecnico) e l'Allegato "2" (Offerta economica) al Disciplinare di gara, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole del presente atto e allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Innovazione Italia ed il Prestatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. Innovazione Italia affida al Prestatore, che accetta, la prestazione dei servizi di monitoraggio verifica e supporto tecnico dei progetti realizzati dalle scuole ammesse al finanziamento nell'ambito dell'iniziativa E-Inclusion che comprende le seguenti attività (analiticamente descritte nel Capitolato tecnico):
  - a) predisposizione di un "Sistema di monitoraggio" coerente con l'elevata specificità dei progetti da monitorare, che comprenda una metodologia di monitoraggio, un piano dei lavori, la

predisposizione di appositi indicatori di monitoraggio, di report e deliverables di progetto, l'archiviazione della documentazione prodotta, nonché la realizzazione di un database avente le caratteristiche indicate nell'Offerta tecnica;

- b) monitoraggio dello stato avanzamento dei lavori dei singoli progetti realizzati dalle scuole attraverso interviste telefoniche e tramite visite *in loco* presso le sedi degli Istituti finanziati;
- c) verifica ed archiviazione della documentazione progettuale raccolta dalle scuole e prodotta in corso di monitoraggio;
- d) individuazione delle iniziative più significative al fine di favorire futuri riutilizzi.

2. Il Prestatore prende atto che lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto comporta, in funzione delle caratteristiche delle singole attività, e comunque, secondo quanto verrà definito prima dell'inizio delle attività medesime, la realizzazione e la consegna dei documenti tecnici e/o di progetto indicati nel Capitolato Tecnico anche quali deliverables.

In caso di mancata approvazione di tali documenti previsti quali output delle attività svolte, esperiti gli incontri esplicativi in ordine alle motivazioni e concordate le modifiche da effettuare, il Prestatore si impegna a realizzare le modifiche stesse senza oneri aggiuntivi per Innovazione Italia e nei termini stabiliti.

### **Articolo 3**

#### **Durata, termini di prestazione del servizio e luogo di esecuzione**

1. Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2007. Tutte le attività pianificate all'inizio e durante il periodo di efficacia del presente contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del contratto medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.
2. Il Prestatore si obbliga a presentare ad Innovazione Italia il piano di monitoraggio, in conformità a quanto indicato nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, contenente il piano operativo, indicante le attività e i tempi previsti entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto. Il piano sarà soggetto ad approvazione da parte di Innovazione Italia. In caso di mancata approvazione del piano proposto il Prestatore sarà obbligato a presentare un nuovo piano conforme alle prescrizioni di Innovazione Italia entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della mancata approvazione.
3. Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, il Prestatore, a partire dalla scadenza del termine previsto per l'acquisto delle attrezzature hardware e software da parte delle Scuole, si obbliga ad effettuare interviste telefoniche alle scuole e almeno una visita presso la sede di ciascun Istituto finanziato ed a presentare ad Innovazione Italia la relativa documentazione (rapporto e certificazione di visita *in loco*) entro 30 giorni dallo svolgimento della visita.

4. Il Prestatore si obbliga a presentare ad Innovazione Italia la relazione di progetto relativa a tutti gli Istituti finanziati entro il termine di scadenza del presente contratto.
5. Il Prestatore si obbliga a presentare ad Innovazione Italia una scheda descrittiva dei trenta migliori progetti realizzati dagli Istituti scolastici.
6. Il Prestatore si obbliga a presentare ad Innovazione Italia un report conclusivo di fine lavori entro il 31 dicembre 2007.
7. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso la sede e gli uffici di Innovazione Italia, presso la sede del Prestatore e presso le sedi degli Istituti finanziati.
8. Il Prestatore si obbliga a consegnare ad Innovazione Italia il database realizzato e completo di tutti i dati progettuali entro il termine di scadenza del presente contratto.

#### **Articolo 4**

##### **Obbligazioni specifiche del Prestatore**

1. Sono a carico del Prestatore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività oggetto contrattuale.
2. Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Innovazione Italia e l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
3. Il Prestatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative

all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Innovazione Italia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

4. Il Prestatore è obbligato, ed a tal fine espressamente si impegna, a dare preventiva comunicazione a Innovazione Italia di eventuali incarichi, assunti dalle Pubbliche Amministrazioni, di consulenza analoghi e/o, comunque, connessi allo svolgimento dell'oggetto del presente contratto.
5. Il Prestatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. A tal fine, il Prestatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente del personale avente le qualifiche professionali indicate nell'Offerta tecnica, proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, in ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia



organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

7. Il Prestatore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a) su richiesta di Innovazione Italia, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto;
  - b) su richiesta motivata del Prestatore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi; peraltro, l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per Innovazione Italia e dovrà essere assicurata la continuità delle prestazioni contrattuali.
8. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di Innovazione Italia potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Innovazione Italia, almeno 3 (tre) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
9. Il Prestatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Innovazione Italia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. Il Prestatore prende atto che Innovazione Italia, per l'esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati.

## **Articolo 5**

### **Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione**

1. Innovazione Italia effettuerà attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nel presente Contratto; il Prestatore si obbliga a consentire a Innovazione Italia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della Innovazione Italia o da esperti esterni da essa incaricati; in ogni caso, il Prestatore si obbliga a fornire ad Innovazione Italia, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. Entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di completa ultimazione delle attività e dei servizi oggetto di Contratto (detta data sarà comunicata per iscritto da parte del Prestatore ad

Innovazione Italia), i servizi erogati dal Prestatore verranno sottoposti a Verifica di regolarità in relazione alle condizioni, prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel presente Contratto, verifica intesa anche quale formale approvazione da parte di Innovazione Italia di tutti i documenti indicati nel Capitolato Tecnico, previsti quali output delle attività oggetto contrattuale.

La menzionata Verifica sarà eseguita in contraddittorio tra Innovazione Italia ed il Prestatore e della stessa verrà redatto apposito verbale a firma congiunta e, in particolare:

- in caso di esito negativo della Verifica di regolarità, il Prestatore è obbligato ad apportare all'attività svolta le correzioni e/o modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune da Innovazione Italia, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, ovvero entro il diverso termine, anche inferiore a quello dianzi indicato, che in caso di particolare urgenza potrà essere comunicato dalla Innovazione Italia. La Verifica di regolarità sarà, quindi, ripetuta all'esito delle menzionate correzioni;
- all'esito positivo della Verifica di regolarità la data del relativo verbale costituirà "Data di attestazione di regolarità e di accettazione" da parte di Innovazione Italia.



riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Prestatore, una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola.

## **Articolo 8**

### **Riservatezza**

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Prestatore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
  - a) che siano o divengano di pubblico dominio;
  - b) che Innovazione Italia abbia espressamente autorizzato il Prestatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Prestatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza

anzidetti; pertanto, il Prestatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto al Prestatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Innovazione Italia, ciò anche nel caso in cui il Prestatore dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal Prestatore anche dopo la cessazione del rapporto con Innovazione Italia.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Innovazione Italia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Innovazione Italia.
7. Il Prestatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Codice della privacy in materia di riservatezza.

## **Articolo 9**

### **Proprietà dei prodotti e della documentazione.**

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e dell'altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato,

predisposto o realizzato dal Prestatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva di Innovazione Italia/Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, l'accesso, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile, in favore di Innovazione Italia/Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie che ne potrà disporre liberamente.

2. Il Prestatore si obbliga espressamente a fornire ad Innovazione Italia/Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Innovazione Italia in eventuali registri od elenchi pubblici.
3. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà di Innovazione Italia/Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie che ne potrà disporre liberamente.
4. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Innovazione Italia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

## **Articolo 10**

### **Utilizzo apparecchiature e prodotti software**

1. Il Prestatore dovrà richiedere per iscritto ad Innovazione Italia l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici eventualmente messi a disposizione da Innovazione Italia, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati da Innovazione Italia costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge e di contratto.
2. Il Prestatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti di Innovazione Italia alle verifiche che quest'ultima riterrà opportune prima dell'utilizzo.

## **Articolo 11**

### **Sicurezza, responsabilità civile**

1. Il Prestatore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da Innovazione Italia, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale di Innovazione Italia.



2. Il Prestatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, e comunque dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone e cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – tanto del Prestatore stesso quanto di Innovazione Italia e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
3. Anche a tal fine, il Prestatore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio di Innovazione Italia e di terzi, valevole per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Prestatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali; la predetta polizza anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

## **Articolo 12**

### **Corrispettivi**

1. Il corrispettivo massimo globale, onnicomprensivo, fisso ed invariabile, per la prestazione delle attività di cui al precedente articolo 2 è pari ad Euro (/00) Iva esclusa.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità

e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Prestatore all'approvazione dei deliverables previsti quali output delle attività richieste.

3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Prestatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il Prestatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

### **Articolo 13**

#### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo avverrà mediante una prima rata di importo pari al 20% del corrispettivo complessivo a seguito della approvazione del piano di monitoraggio da parte di Innovazione Italia iva esclusa, a seguito della presentazione della relativa fattura; una seconda rata di importo pari al 50% del corrispettivo complessivo a seguito della approvazione da parte di Innovazione Italia della documentazione relativa alla effettuazione della prima visita in loco presso tutti gli Istituti finanziati, presentata entro 30 giorni dallo svolgimento della visita;

una rata a saldo pari al 30% del corrispettivo complessivo, successivamente all'esito positivo della Verifica di regolarità di cui all'art. 5.

2. Le fatture, che dovranno contenere il riferimento al presente contratto numero d'ordine ..., dovranno essere intestate ad Innovazione Italia s.p.a.- Via Calabria n. 46, 00187 Roma, P. IVA 07672501009 – e spedita ad Innovazione Italia s.p.a. – Via Palestro n. 64 00185 Roma.
3. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Prestatore presso \_\_\_\_\_, Agenzia o Filiale \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.
4. Resta inteso che Innovazione Italia provvederà al pagamento dei compensi dovuti al Prestatore solo a seguito dell'avvenuto accredito in favore di Innovazione Italia medesima dei relativi importi da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
5. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Innovazione Italia le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Prestatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto; qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto da Innovazione Italia mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..

#### **Articolo 14**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Prestatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Innovazione Italia per legge.
2. Il Prestatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Prestatore.

#### **Articolo 15**

##### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Prestatore con la stipula del presente atto, il Prestatore medesimo ha prestato la cauzione definitiva pari ad Euro ...= (...), ....
2. Tale cauzione è costituita, intendendosi estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di Innovazione Italia a garanzia dell'esatto e

corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future nascenti dal presente atto.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, e, pertanto, resta espressamente inteso che Innovazione Italia, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione in ipotesi di inadempimento.
4. La garanzia opera nei confronti di Innovazione Italia a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà restituita, su richiesta scritta dell'Impresa, previa deduzione di eventuali crediti di Innovazione Italia verso il Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La cauzione sarà restituita, previa deduzione dei crediti di Innovazione Italia verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto ed al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state regolarmente adempiute. Detta cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere restituita fino alla data di positiva verifica di regolarità e di accettazione del servizio di cui all'art. 5.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di Innovazione Italia.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Innovazione Italia ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

## **Articolo 16**

### **Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad Innovazione Italia, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine di consegna dei documenti e/o prodotti oggetto del presente contratto, di cui al precedente articolo 3, ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 Innovazione Italia applicherà al Prestatore, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Prestatore e da questa comunicate ad Innovazione Italia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione, una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00), salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. Resta convenuto che l'Impresa si intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca documenti e/o prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e/o nella Offerta tecnica.
3. Nel caso in cui siano presenti virus nei prodotti consegnati dal Prestatore, Innovazione Italia applicherà al Prestatore, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Prestatore e da questa comunicate ad Innovazione Italia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione, una penale pari ad Euro 1.000,00= (mille/00) per ogni inadempimento, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, Innovazione Italia si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del

presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Prestatore si impegna espressamente a rifondere ad Innovazione Italia l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Prestatore stesso.
6. Innovazione Italia, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Innovazione Italia potrà applicare al Prestatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 12, comma 1; tuttavia, qualora l'importo complessivo delle penali applicate al Prestatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del predetto corrispettivo globale, Innovazione Italia ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui al successivo articolo, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## **Articolo 17**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., da Innovazione Italia per porre fine all'inadempimento, la medesima Innovazione Italia ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che Innovazione Italia potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Prestatore nel corso della procedura di cui alle premesse;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, anche secondo quanto stabilito nel precedente articolo 5;
  - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il



termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Innovazione Italia, ai sensi del precedente articolo 15;

- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Innovazione Italia, ai sensi del successivo articolo 20;
- f) negli altri casi di cui agli articoli 8 (Riservatezza), 9 (Proprietà dei prodotti e della documentazione), 13 (Fatturazione e pagamenti), 16 (Penali), 21 (Divieto di cessione del contratto e del credito), 22 (Divieto di subappalto), 23 (Trasparenza).

## **Articolo 18**

### **Recesso**

1. Salvo i casi di cui al successivo articolo, Innovazione Italia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata a.r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Innovazione Italia e/o all'Amministrazione.
3. In caso di recesso di Innovazione Italia, il Prestatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi.

4. Il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

## **Articolo 19**

### **Recesso per giusta causa**

1. Innovazione Italia ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti del Prestatore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i)* qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;
  - ii)* qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati

alle misure previste dalla normativa antimafia;

*iii)* ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Innovazione Italia.
4. In caso di recesso di Innovazione Italia, il Prestatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

## **Articolo 20**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Innovazione Italia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Innovazione Italia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi,

Innovazione Italia è tenuta ad informare prontamente il Prestatore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Innovazione Italia, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 21**

##### **Divieto di cessione del contratto e del credito**

1. È fatto espresso divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto al Prestatore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Innovazione Italia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Articolo 22**

##### **Divieto di subappalto**

1. Conformemente a quanto dichiarato dal Prestatore in sede di Offerta, è fatto espresso divieto al Prestatore medesimo in ogni caso di affidare a terzi la fornitura oggetto del presente Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Prestatore all'obbligo di cui al

precedente comma, Innovazione Italia avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

### **Articolo 23**

#### **Trasparenza**

1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
  - c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa,
  - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore

non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Prestatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 24**

##### **Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Articolo 25**

##### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento.**

1. Ai sensi di quanto previsto dal Codice sulla privacy in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Innovazione Italia esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione

del presente contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dalla predetta normativa.

## **Articolo 26**

### **Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte di Innovazione Italia non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato

da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2006.

**Innovazione Italia S.p.A.**

*Ing. Roberto Falavolti*

\_\_\_\_\_

**Il Prestatore**

*Il legale rappresentante*

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole:

Articolo 3 Oggetto; Articolo 4 Obbligazioni specifiche del Prestatore; Articolo 5 Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione; Articolo 8 Riservatezza; Articolo 9 Proprietà dei prodotti e della documentazione; Articolo 11 Sicurezza; responsabilità civile; Articolo 15 Cauzione; Articolo 17 Risoluzione; Articolo 18 Recesso; Articolo 19 Recesso per giusta causa; Articolo 20 Brevetti industriali e diritti d'autore; Articolo 21 Divieto di cessione del contratto e del credito; Articolo 22 Divieto di subappalto;



Articolo 23 Trasparenza; Articolo 24 Foro competente; Articolo 25

Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Articolo 26 Clausola finale.

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_ 2006.

**II Prestatore**

*Il legale rappresentante*

---

## INDICE

<i>Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 Oggetto.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione .....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4 Obbligazioni specifiche del Prestatore .....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5 Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione .....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 6 Responsabile del Servizio.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 8 Riservatezza .....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 9 Proprietà dei prodotti e della documentazione.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 10 Utilizzo apparecchiature e prodotti software.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 11 Sicurezza, responsabilità civile.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 12 Corrispettivi .....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 13 Fatturazione e pagamenti.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 14 Oneri fiscali e spese contrattuali.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 15 Cauzione .....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 16 Penali.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 17 Risoluzione .....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 18 Recesso.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 19 Recesso per giusta causa .....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 20 Brevetti industriali e diritti d'autore .....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 21 Divieto di cessione del contratto e del credito.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 22 Divieto di subappalto.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 23 Trasparenza .....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 24 Foro competente.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 25 Trattamento dei dati, consenso al trattamento. ....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 26 Clausola finale.....</i>	<i>31</i>